



Genova, 11 giugno 2019

Oggetto: Circolare informativa n. 05/19

Sommario

Sezione 1: Aggiornamenti in breve	2
1. Proroga dei versamenti per i contribuenti soggetti agli ISA	2
2. Possibile proroga per la scadenza della presentazione delle dichiarazioni	2
3. Novità fiscali in vigore dal 1° luglio	2
4. Rivalutazione quote e terreni 2019	2
5. Innalzata la soglia per le fatture semplificate	3
6. Sport bonus 2019	3
7. Rinvio del termine iniziale per l'adesione al servizio di consultazione delle e-fatture.....	3
8. Deleghe specifiche per gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA)	3
9. Le sanzioni in tema di GDPR entrano a regime	5
10. Convenzione tra AdE e CNDCEC sulla comunicazione on line delle procure.....	6
Sezione 2: Approfondimenti	7
11. Passaggio dagli IAS ai principi contabili nazionali	7
12. Videoforum del Sole 24 Ore sugli adempimenti dichiarativi	7
13. Risoluzione Agenzia delle Dogane 10.5.2019 n. 1/D: accise e depositi fiscali	8
14. Impugnabile il diniego all'interpello antielusivo	8
15. Le novità in materia di Lavoro e Previdenza	9
Sezione 3: Prossime scadenze	13
16. Mese di Giugno 2019	13

Genova

Via XX settembre 33/7
16121 GENOVA
Tel +39 010 5705003
Fax +39 010 9845507

Milano

Viale Premuda 46
20129 MILANO
Tel +39 02 7788631
Fax +39 02 778863258

Torino

Corso G. Matteotti 17
10121 TORINO
Tel +39 011 4542526

Savona

Via Paleocapa 19/3
17100 SAVONA
Tel +39 019 814255
Fax +39 010 9845507



Sezione 1: Aggiornamenti in breve

1. Proroga dei versamenti per i contribuenti soggetti agli ISA

Il 6 giugno il Ministro Tria ha firmato il D.P.C.M. che dovrebbe prorogare dal 1° luglio al 22 luglio 2019 i termini per il versamento delle imposte. La proroga, tanto attesa, riguarderebbe solo i contribuenti soggetti agli ISA. Ora il decreto attende la firma del Presidente del Consiglio dei Ministri e la pubblicazione in Gazzetta per diventare operativo a tutti gli effetti.

2. Possibile proroga per la scadenza della presentazione delle dichiarazioni

Un emendamento al decreto Crescita potrebbe consentire già da quest'anno la presentazione delle dichiarazioni fiscali entro il 2 dicembre 2019 (la nuova scadenza è stata fissata al 30 novembre, ma cade durante la giornata di sabato e quindi il nuovo termine risulta automaticamente differito di due giorni). La nuova scadenza sarebbe prevista anche per la dichiarazione IRAP e per la dichiarazione IMU, spostata al 31 dicembre 2019.

3. Novità fiscali in vigore dal 1° luglio

Si ricorda che dal 1° luglio entrano in vigore tre importanti novità:

- Processo tributario telematico: il canale telematico diventerà quello "obbligato" per i ricorsi fiscali notificati dal 1° luglio in commissione tributaria provinciale e regionale (esclusa dunque la Cassazione);
- Scontrini telematici: memorizzazione e invio telematico alle Entrate dei corrispettivi per gli esercenti con ricavi superiori a 400.000 euro;
- Fattura elettronica: La fattura elettronica andrà emessa entro 10 giorni dall'operazione per i contribuenti "trimestrali".

4. Rivalutazione quote e terreni 2019

Si ricorda che il 30 giugno scade il termine per la rivalutazione di quote e terreni, possibilità prevista dalla legge di bilancio 2019, con un'imposta sostitutiva dell'11% per le partecipazioni qualificate e del 10% per le partecipazioni non qualificate e i terreni.

Il 30 giugno 2019 è la data fissata per il giuramento della perizia e per il pagamento della prima rata, il pagamento può essere infatti dilazionato in tre rate annuali, con scadenza quindi 30 giugno 2019, 30 giugno 2020 e 30 giugno 2021. Sugli importi dilazionati si applica l'interesse del 3%.



5. Innalzata la soglia per le fatture semplificate

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, così come previsto dal c. 3 dell'art. 21-bis, ha innalzato la soglia per l'emissione della fattura semplificata da 100,00 a 400,00 euro.

Il DM 10/5/2019 lascia immutate le restanti disposizioni contenute nell'art. 21-bis del DPR 633/72. Permane, quindi, il divieto di emissione della fattura semplificata:

- per le cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 del DL 331/93;
- per le operazioni non soggette a IVA per carenza del requisito di territorialità elencate nell'art. 21 co. 6-bis lett. a) del DPR 633/72.

Le disposizioni contenute nel DM 10/5/2019 sono entrate in vigore il 24/5/2019, data di pubblicazione del decreto in G.U.

6. Sport bonus 2019

Il DPCM 30/4/2019, pubblicato sulla G.U. 29/5/2019 n. 124, ha definito le disposizioni attuative del credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso dell'anno solare 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, ancorché destinati ai soggetti concessionari o affidatari.

Il credito d'imposta è pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate ed è riconosciuto:

- per le persone fisiche e gli enti non commerciali, nel limite del 20% del reddito imponibile;
- per i soggetti titolari di reddito d'impresa, nel limite del 10 per mille dei ricavi annui.

7. Rinvio del termine iniziale per l'adesione al servizio di consultazione delle e-fatture

Il provvedimento n. 164664 del 30 maggio scorso ha prorogato ulteriormente il termine iniziale a partire dal quale sarà possibile manifestare l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche.

I nuovi termini sono quindi stabiliti nel modo seguente:

- a decorrere dal **1° luglio 2019** sarà possibile manifestare l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture e dei loro duplicati informatici;
- il termine ultimo per poter effettuare l'adesione sarà il **31 ottobre 2019**, in tale giorno terminerà il periodo transitorio in cui l'Agenzia delle Entrate procederà alla temporanea memorizzazione delle fatture elettroniche.

8. Deleghe specifiche per gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA)

Il giudizio di affidabilità fiscale espresso dagli ISA richiede l'utilizzo:

- dei dati contabili e strutturali riferiti all'attività d'impresa o di lavoro autonomo per il periodo d'imposta di riferimento;



- degli ulteriori dati contenuti nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate che saranno resi disponibili nel Cassetto fiscale del contribuente.

Per l'acquisizione massiva dei dati necessari ai fini dell'applicazione degli ISA, gli intermediari incaricati dell'invio telematico che sono già in possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, devono trasmettere all'Agenzia, attraverso il servizio Entratel, un file contenente l'elenco dei contribuenti per cui risultano delegati. Per ciascun contribuente il file deve contenere, oltre al codice fiscale, l'indicazione che l'intermediario abbia la delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente.

Gli intermediari non delegati alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, invece, devono acquisire una specifica delega, valida solo per l'acquisizione dei dati necessari per l'applicazione degli Isa, insieme alla copia del documento di riconoscimento in corso di validità del delegante, in formato cartaceo o elettronico e trasmettere all'Agenzia, attraverso il servizio telematico Entratel, un file contenente l'elenco dei contribuenti per cui risultano delegati attraverso un procedimento simile a quello previsto per l'accesso alla dichiarazione Mod. 730 precompilata.

Gli Isa prevedono per il periodo d'imposta 2018 l'attribuzione di un grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente ed espresso in una scala che varia da 1 a 10.

Per coloro che raggiungono un punteggio almeno pari a 8 i vantaggi previsti sono i seguenti:

- esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 50mila euro all'anno, maturati sulla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo di imposta 2019;
- esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione del credito Iva infrannuale fino a 50mila euro all'anno, maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020;
- esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 20mila euro all'anno, maturati sulle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'Irap per il periodo d'imposta 2018;
- esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito Iva maturato sulla dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2019, ovvero, del credito Iva infrannuale maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020, per un importo fino a 50mila euro all'anno;
- anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del Dpr n. 600/73, con riferimento al reddito di impresa e di



lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del Dpr n. 633/72 per l'Iva.

I contribuenti con livelli di affidabilità almeno pari a 8,5 sono esclusi, inoltre, dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del Dpr n. 600/73, e articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del Dpr n. 633/72).

Infine, i contribuenti con livelli di affidabilità almeno pari a 9 sono altresì esclusi:

- dall'applicazione della disciplina delle società non operative (articolo 30 della legge n. 724/94), anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell'articolo 2 del Dl n. 138/2011;
- dalla determinazione sintetica del reddito complessivo (articolo 38 del Dpr n. 600/73), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

9. Le sanzioni in tema di GDPR entrano a regime

Nel mese di maggio è scaduto il periodo di tolleranza concesso dal legislatore per consentire un approccio graduale alle nuove regole in tema di privacy previste dal Regolamento Europeo c.d. GDPR.

Il decreto legislativo 101/2018, che ha adeguato la vecchia normativa nazionale sulla privacy al nuovo sistema europeo prevedeva infatti che per otto mesi a partire dal 19 settembre scorso - data di entrata in vigore del decreto - il Garante della privacy tenesse conto, nell'applicazione delle sanzioni amministrative, della novità delle regole sulla tutela dei dati in chiave Ue.

Le sanzioni previste arrivano fino a 10 milioni di euro, ma per le imprese (da intendersi come gruppo) il limite delle sanzioni può essere innalzato fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente per le seguenti violazioni:

- Obblighi a carico del titolare o del responsabile del trattamento in merito a consenso dei minori, identificazione dell'interessato, registro delle attività di trattamento, misure di sicurezza, data breach, valutazione d'impatto, certificazione della tutela dei dati;
- Obblighi a carico dell'organismo di certificazione sulle procedure di certificazione della tutela dei dati;
- Codici di condotta.

Sono invece previste sanzioni fino a 20 milioni di euro, limite innalzabile per le imprese (gruppi) fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente per le seguenti violazioni:

- Regole sulla liceità del trattamento e il consenso;
- Informativa, diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di portabilità dei dati, di



opposizione;

- Procedure di trasferimento dei dati verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- Norme relative al trattamento dei dati in materia di giornalismo e rapporti di lavoro;
- Inosservanza di una prescrizione del Garante.

10. Convenzione tra AdE e CNDCEC sulla comunicazione on line delle procure

Il 28 maggio scorso è stata stipulata una convenzione tra l'Agenzia delle Entrate e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) al fine di semplificare la condivisione dei dati degli iscritti all'albo e delle procure da parte dei contribuenti.

Si tratta di un nuovo servizio tramite cui le Entrate potranno acquisire in maniera veloce e sicura le informazioni sugli iscritti all'albo (albo e sezione di appartenenza, provincia e stato iscrizione), tramite un applicativo messo a disposizione dal CNDCEC, e quelle relative alle procure conferite dai clienti per rappresentanza o assistenza, che non dovranno quindi più essere necessariamente esibite su carta ad ogni accesso presso gli uffici.

La Convenzione, che partirà in via sperimentale, sarà valida per 3 anni e potrà essere rinnovata.



Sezione 2: Approfondimenti

11. Passaggio dagli IAS ai principi contabili nazionali

La legge 41/2019 (conversione in legge del c.d. decreto Brexit) modifica il DLgs. 38/2005 inserendo una specifica disciplina per gli effetti contabili del passaggio dai principi contabili internazionali IAS/IFRS alla normativa nazionale da parte dei soggetti indicati all'art. 2-bis del DLgs. 38/2005 (ovvero i soggetti in precedenza obbligati ad applicare i principi IAS/IFRS, i cui titoli non siano quotati) e stabilendo che il saldo, se positivo, è iscritto in una riserva indisponibile.

È il caso ad esempio delle banche e degli intermediari finanziari vigilati con titoli non quotati, in precedenza obbligati ad applicare gli IAS/IFRS, cui la legge di bilancio 2019 ha concesso la possibilità di adottare i principi nazionali.

Il passaggio comporta una riscrittura integrale del patrimonio netto: attività e passività devono essere riclassificate in base alle norme nazionali con applicazione retroattiva delle stesse.

A tal fine, l'OIC emanerà un apposito principio contabile, riprendendo la bozza che era stata sottoposta a consultazione nel 2012, che dovrà essere aggiornata alla luce delle novità in materia di bilancio introdotte dal DLgs. 139/2015.

12. Videoforum del Sole 24 Ore sugli adempimenti dichiarativi

Il Sole 24 Ore ha organizzato una serie di appuntamenti volti ad approfondire gli adempimenti dichiarativi di questa stagione.

Durante il videoforum tenutosi il 30 maggio scorso, tra le altre cose, l'Agenzia delle Entrate ha risposto ad alcuni quesiti di cui si riporta in breve il contenuto.

- Riporto delle perdite

Nel caso prospettato il socio di diverse Snc valutava la possibilità di compensare il reddito prodotto da una società con la perdita prodotta dall'altra nello stesso esercizio, senza rispettare il limite dell'80% stabilito dall'art.8 comma 3 del TUIR.

L'Agenzia delle Entrate ha risposto favorevolmente al quesito proposto, stabilendo come il limite dell'80% delle perdite scomputabili dal reddito d'impresa trovi applicazione per le eccedenze di perdite portate a nuovo nei periodi d'imposta successivi.

- Differenze cambi da valutazione

L'Agenzia delle Entrate conferma la rilevanza fiscale delle valutazioni al cambio di fine esercizio della liquidità detenuta dall'impresa, quali le valute detenute in cassa, nonché i saldi positivi dei conti correnti bancari in valuta. Tali variazioni, iscritte a conto economico, rilevano fiscalmente al



pari di quelle “realizzate”.

- Dichiarazione integrativa e termini di accertamento

Il comma 640 della legge 190/2014 ha stabilito, nell’ipotesi di presentazione di una dichiarazione integrativa, la riapertura dei termini di accertamento, «limitatamente ai soli elementi oggetto di integrazione».

L’Agenzia chiarisce che la disciplina del termine di decadenza per la notifica dell’avviso di accertamento a cui si deve riferimento è quella prevista per il periodo d’imposta e non dell’anno di presentazione della dichiarazione. Difatti, fino al periodo d’imposta 2015 il termine per l’accertamento era il quarto anno successivo rispetto alla presentazione della dichiarazione (quinto nel caso di omessa presentazione), mentre dal periodo d’imposta 2016 il termine finale è il quinto anno successivo dalla presentazione della dichiarazione (settimo nel caso di omessa presentazione).

Il termine iniziale di decorrenza dei termini di decadenza farà ad ogni modo riferimento all’anno di presentazione della dichiarazione integrativa. Ad es. un’integrativa per il periodo d’imposta 2015 effettuata nel corso del 2016 sarà accertabile entro fine 2020, cioè entro il quarto anno successivo rispetto alla presentazione.

13. Risoluzione Agenzia delle Dogane 10.5.2019 n. 1/D: accise e depositi fiscali

Con riguardo alla portata dell’obbligo di prestare la cauzione di cui all’art. 5 co. 3 lett. a) del D.Lgs. 504/95, qualora l’esercente il deposito fiscale si limiti a effettuare servizi di detenzione di prodotti per conto terzi senza intervenire nella loro commercializzazione, nella risoluzione dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli 10/5/2019 n. 1 è stato chiarito, fra l’altro, quanto segue:

- il soggetto obbligato d’accisa (art. 2 co. 4 lett. a) del D.Lgs. 504/95) è l’esercente il deposito fiscale che rimane responsabile degli adempimenti per l’esercizio dell’impianto in regime sospensivo, a prescindere dalla tipologia di attività in esso svolta;
- se il proprietario interviene con la prestazione della cauzione in qualità di depositante, tale soggetto diviene coobbligato solidale ed effettua il pagamento del tributo in proprio nome e per conto del depositario autorizzato che resta soggetto passivo dell’obbligazione tributaria.

14. Impugnabile il diniego all’interpello antielusivo

La Cassazione con l’ordinanza 8/5/2019 n. 12150, ha ribadito l’orientamento secondo cui il contribuente, in maniera facoltativa, può impugnare la risposta resa a seguito di interpello disapplicativo, nella specie in tema di società non operative. Non osta a ciò la circostanza che tale



atto non sia compreso nel novero di quelli impugnabili dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92.

La sentenza è inerente al sistema ante D.Lgs. 156/2015, in cui il legislatore ha sancito l'impossibilità di impugnare la risposta, postergando ogni difesa nel ricorso contro l'eventuale accertamento.

15. Le novità in materia di Lavoro e Previdenza

Datori di lavoro forfetari: scatta l'obbligo delle ritenute con effetto retroattivo

A seguito delle novità apportate al regime forfetario dalla Legge di Bilancio 2019, novità che hanno determinato un ampliamento sostanziale della platea dei soggetti rientranti nel regime agevolato in parola con un coinvolgimento anche dei datori di lavoro, il Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto Crescita) interviene nuovamente in materia al fine di sanare la situazione di fronte all'incertezza generatasi in conseguenza della mancata assunzione dello status di "sostituto d'imposta" da parte datori di lavoro/committenti in regime forfetario. In sostanza, con riferimento ai suddetti soggetti, il decreto ripristina l'obbligo di operare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati erogati. Tale obbligo ha effetto retroattivo dal 1° gennaio 2019 con la conseguenza che eventuali ritenute non operate sulle retribuzioni e sui compensi corrisposti nei primi mesi del 2019 (gennaio, febbraio e marzo) dovranno essere trattenute in modo frazionato in tre rate mensili, di pari importo, a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di agosto 2019.

No al recesso verso il dipendente che rivendica un inquadramento superiore

In tema di licenziamento individuale, la Corte di Cassazione ha statuito l'illegittimità del provvedimento espulsivo adottato nei confronti del dipendente in coincidenza con le sue rivendicazioni per ottenere un inquadramento superiore. Con la Sentenza n. 11352 del 29 aprile 2019 viene sancita la nullità del recesso in quanto ritorsivo, vista anche l'insussistenza delle ragioni organizzative addotte dal datore di lavoro, avvalorata dal passaggio delle funzioni svolte dal lavoratore ad un altro collega.

Legittima la revoca dell'auto aziendale se il regolamento non prevede l'uso promiscuo

Nessun indennizzo o compenso sostitutivo per il dirigente a cui viene revocata l'auto aziendale concessa esclusivamente per fini lavorativi. La Corte di Cassazione ha affermato un tale principio nell'Ordinanza n. 11538 pubblicata il 2 maggio 2019: i giudici hanno bocciato il ricorso del manager che tentava di far valere l'uso promiscuo del mezzo, dimostrando come nessuna decurtazione per usi personali fosse stata operata sulle buste paga. Per la Corte infatti, il mancato addebito dell'utilizzo personale del mezzo non modifica il contenuto del regolamento che prevedeva l'assegnazione dell'auto unicamente ad uso aziendale.



INAIL: prime FAQ sulle nuove tariffe dei premi

In data 6 maggio 2019 l'INAIL ha pubblicato sul proprio portale un primo gruppo di FAQ relative alle nuove tariffe dei premi ed alla classificazione delle lavorazioni.

<https://www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/premio-assicurativo/tariffe-dei-premi.html>

Aggiornamento del modello per il congedo post partum

A fronte della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, introdotta dalla Legge di Bilancio 2019, l'INPS, in attesa dell'emanazione delle indicazioni operative, ha reso nota la disponibilità online del modello di richiesta aggiornato, con adeguamento anche delle relative istruzioni contenute nel manuale d'uso. Con il Messaggio n. 1738 del 6 maggio 2019 viene precisato che da tale data è possibile la presentazione della domanda telematica di maternità spuntando la specifica opzione della fruizione integrale post partum per la durata di cinque mesi. Si ricorda che la domanda va presentata prima dei due mesi che precedono la data presunta del parto e comunque mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile (pena la prescrizione del diritto all'indennità).

Aggiornato il sistema di utility per le agevolazioni sulle assunzioni a tempo indeterminato

L'INPS, con il Messaggio n. 1784 del 9 maggio 2019, ha implementato il portale dal quale acquisire le informazioni sulla sussistenza dei requisiti che permettono la fruizione dell'esonero contributivo a chi assume un giovane mai impiegato a tempo indeterminato nella sua vita lavorativa. L'Istituto rende noto che i datori dovranno comunque continuare ad acquisire e conservare l'autocertificazione del dipendente e l'acquisizione di una tale dichiarazione è condizione di consultabilità dell'utility stessa.

Impianti audiovisivi e silenzio-assenso: precisazioni

Il Ministero del Lavoro, in risposta all'Interpello n. 3 dell'8 maggio 2019, precisa che non è consentito installare e utilizzare gli impianti audiovisivi e di controllo sul lavoro in assenza di un atto espresso di autorizzazione, sia esso di carattere negoziale (accordo sindacale) o amministrativo (provvedimento). Secondo il Ministero non è pertanto configurabile l'istituto del silenzio-assenso, ma occorre l'emanazione di un provvedimento espresso di accoglimento ovvero di rigetto della relativa istanza.

Somme percepite a titolo di transazione per la risoluzione del rapporto tassate come il TFR



In materia di licenziamento illegittimo, la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha statuito che vanno tassate secondo le modalità previste per il TFR le somme ricevute dal lavoratore a titolo di transazione per la risoluzione del rapporto lavorativo. Con la Sentenza n. 11634 del 3 maggio 2019 viene precisato che l'art. 21 TUIR, invece, stabilisce le modalità di tassazione degli emolumenti arretrati, delle indennità per la cessazione dei rapporti co.co.co. e di altri redditi soggetti a tassazione separata (art. 17, comma 1, lett. da b) a 1-bis) del TUIR).

Decontribuzione premi di produttività: sgravabile anche lo 0,50% aggiuntivo Ivs

L'INPS, con il Messaggio n. 1817 del 10 maggio 2019, puntualizza che la riduzione contributiva, applicabile sui premi di produttività erogati a lavoratori dipendenti da aziende che ne prevedono il coinvolgimento paritetico nell'organizzazione del lavoro, in forza di contratti di secondo livello, trova applicazione anche riguardo alla contribuzione aggiuntiva Ivs dello 0,50%. L'Istituto precisa che, una volta applicato l'esonero dal versamento del suddetto contributo sul premio, il datore di lavoro non dovrà operare il correlato abbattimento sulla quota annua del TFR del lavoratore.

Le registrazioni sul luogo di lavoro costituiscono una prova legittima

Il lavoratore può produrre in giudizio le registrazioni delle conversazioni avvenute con i colleghi, in quanto il diritto di difesa prevale sulla tutela della privacy. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 12534 pubblicata il 10 maggio 2019. Nel caso di specie il lavoratore era stato licenziato per giusta causa e tra i comportamenti contestati rientrava anche la registrazione delle conversazioni all'insaputa dei colleghi. Per i giudici, invece, la condotta è del tutto legittima se è finalizzata a preconstituire un mezzo di prova contro il datore per una causa futura o imminente, purché il contenuto delle registrazioni sia pertinente con la tesi che si vuole sostenere in giudizio.

Responsabilità dell'imprenditore per l'infortunio nonostante la nomina di un preposto

In tema di sicurezza sul lavoro, la Corte di Cassazione ha statuito che l'imprenditore deve rispondere dell'incidente occorso al dipendente, a nulla rilevando la nomina di un preposto per vigilare sull'osservanza delle norme antinfortunistiche da parte dei lavoratori. La Suprema Corte, con l'Ordinanza n. 12753 del 14 maggio 2019, ha ribadito che la delega delle funzioni di controllo non può essere invocata in sede civile ai fini dell'esclusione della responsabilità dell'amministratore della società nell'ipotesi di sinistro.

Limite alla confisca del conto corrente in ipotesi di evasione

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 22061 del 21 maggio 2019, ha affermato che le somme



di denaro presenti sul conto dell'azienda o dell'imprenditore sono sequestrabili nei limiti del saldo attivo presente al momento della scadenza per il pagamento del contributo INPS, cioè quando si è consumato il reato di evasione contributiva. I giudici spiegano che le somme acquisite sul conto dopo la consumazione del reato non possono essere automaticamente considerate come profitto dell'atto illecito, è necessario che vengano fornite le prove. In ogni caso, si ribadisce che, ai sensi dell'art. 12-bis del D.Lgs n. 74/2000, la confisca si può disporre sui beni che costituiscono profitto o prodotto del reato, considerata la parte residua del debito del contribuente, ma escludendo nel contempo le somme che l'imprenditore si è impegnato a versare tramite rateizzazione.

Assegno al nucleo familiare: limiti di reddito dal 1° luglio 2019

L'INPS, con la Circolare n. 66 del 17 maggio 2019, ha comunicato i nuovi limiti di reddito ai fini della determinazione dell'assegno al nucleo familiare (ANF).

Come noto, i livelli di reddito, ai sensi dell'articolo 2, comma 12 del DL n. 69/1988 convertito nella Legge n. 153/1988, sono rivalutati annualmente in base alla variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, variazione risultata pari, tra l'anno 2017 e l'anno 2018, all'1,1%.



Sezione 3: Prossime scadenze

16. Mese di Giugno 2019

DATA	ADEMPIMENTO	
17 Giugno	RITENUTE SUI REDDITI	Versamento ritenute operate nel mese precedente per: <ul style="list-style-type: none"> - Redditi di lavoro dipendente e assimilato; - Redditi di lavoro autonomo; - Altre ritenute alla fonte.
	IVA	Liquidazione IVA riferita al mese precedente e versamento.
	INPS	Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti, gestione separata, sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi/a progetto.
	IMU - TASI	Termine per il pagamento dell'acconto, pari al 50% di quanto dovuto. Deve essere versato per gli immobili diversi dall'abitazione principale (secondo case, beni strumentali) e case di lusso appartenenti alle categorie catastali a1, a/8 e a/9.
25 Giugno	INTRASTAT <i>(contribuenti con obbligo mensile)</i>	Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE.
1 Luglio	REDDITI, IRAP e SOCIETA' DI COMODO Saldo 2018/Acconto 2019	Termine per effettuare il versamento del saldo 2018 e/o del 1° acconto 2019 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei Redditi, IRAP e della maggiorazione IRES del 10,50% per le società di comodo.
	DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019	Termine ultimo per il versamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio di competenza. Codice tributo: 3850
	CEDOLARE SECCA	Termine ultimo per il versamento, senza alcuna maggiorazione, del saldo e della prima rata nella misura del 40%, dell'acconto dovuto. Il versamento della prima rata di acconto è dovuto solo se l'importo della cedolare è superiore a euro 257,52.
	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE	Termine ultimo per il versamento della terza rata bimestrale dell'imposta di bollo relativa alla dichiarazione annuale presentata il 31 gennaio 2019, al netto dell'acconto versato.
	RIVALUTAZIONE QUOTE E TERRENI	Termine di versamento dell'imposta sostitutiva per i contribuenti che hanno aderito alla rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1/1/2019. Termine per il versamento della rata dell'imposta sostitutiva per i contribuenti che hanno effettuato la rivalutazione di partecipazioni e terreni posseduti alla data del 1/1/2017 ovvero alla data del 1/1/2018.
	ESTEROMETRO <i>Maggio 2019</i>	Termine per l'invio dell'esterometro (dati fatture da e verso l'estero).

Lo Studio, restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porge cordiali saluti.